

PROTOCOLLO D'INTESA

(ex art. 23-bis D. Lgs. n. 165/2001 e art. 13 della L. R. 39/2009)

Il Consorzio **“Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LaMMa”** (di seguito denominato “Consorzio LAMMA” o “Consorzio”) con sede a Sesto Fiorentino, in Via Madonna del Piano 10, nella persona dell'Amministratore Unico Ing. Maurizio Baudone, nato a Firenze, il 26 febbraio 1943;

E

il **Consiglio Nazionale delle Ricerche** (di seguito denominato “CNR”) con sede in Roma, piazzale Aldo Moro, 7, in persona del legale rappresentante p. t. prof. Luigi Nicolais, nato a Santa Anastasia (NA) il 9 febbraio 1942,

di seguito denominate congiuntamente le “*Parti*”

VISTO il D.lgs 4.6.2003, n. 127 “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche approvato dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.Lgs n. 213/2009, l'8 marzo 2011, con deliberazione 52/2011, ed in vigore dal 1/5/2011;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con DPCNR del 4.5.2005, prot. 25033 ed, in particolare, l'art. 49;

VISTO il Regolamento del Personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con DPCNR del 4.5.2005, prot. 25035, ed in particolare, l'art. 23 per il quale: “Il Direttore della struttura interessata, nell'ambito dei Protocolli di intesa stipulati ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 49 del regolamento di organizzazione e funzionamento, per singoli progetti, può disporre, previo consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di un dipendente ad un'impresa”;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001, ed in particolare, l'art. 23-bis, co. 7, del per il quale “Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie ...” e l'art. 7, co. 5, , per il quale “Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese”;

VISTA la Legge Regionale Toscana 23 febbraio 2005 n. 35, con cui è stata prevista la costituzione del Consorzio “Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LaMMa”;

VISTA la Legge Regionale Toscana 17 luglio 2009 n. 39, recante “Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile LAMMA”, e in particolare l'art. 13, co. 2, per il quale “Ai fini del conferimento del contributo ordinario annuale di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), ciascun ente

consorziato può mettere a disposizione il proprio personale, previa stipula di una convenzione con il LAMMA volta a definire le modalità della prestazione”;

VISTA la Convenzione del Consorzio LAMMA approvata dall’assemblea straordinaria dei soci del 26 maggio 2010 con verbale redatto per notar dott. Mario Piccinini il 26 maggio 2010, rep. n. 62.549 fasc. 27.188 e in particolare visto l’art. 6 co. 3, con il quale vengono fissati i criteri per la quantificazione del valore dei conferimenti di servizi effettuati a titolo di contributo ordinario annuale;

VISTO lo Statuto del Consorzio LAMMA, approvato dall’assemblea straordinaria dei soci straordinaria del 26 maggio 2010 con verbale redatto per notar dott. Mario Piccinini il 26 maggio 2010, rep. n. 62.549 fasc. 27.188;

CONSIDERATO che la convenzione per l’assegnazione temporanea di personale presso il Consorzio viene stipulata con la forma del Protocollo d’intesa, ai sensi dell’art. 23 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 23 del Regolamento del personale;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del CNR n. 1/2010, con cui è stato ratificato il provvedimento presidenziale n. 0089021 del 21/12/2009 di approvazione del nuovo testo della Convenzione e dello Statuto del Consorzio LAMMA;

VISTA la circolare del CNR n. 9/2013, in forza della quale al personale assegnato presso altre amministrazioni “... verrà riconosciuto il trattamento economico accessorio specifico dell’Ente di destinazione e gli verranno corrisposti gli emolumenti accessori connessi alla specifica prestazione lavorativa svolta, secondo le regole e le modalità fissate dalla contrattazione dell’Ente di destinazione”;

CONSIDERATO che il Consorzio ha approvato la sottoscrizione del presente Protocollo d’intesa con Decreto dell’Amministratore Unico n. ____ del _____;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del CNR n. ... in data che ha approvato la stipula del Protocollo d’Intesa;

tutto ciò premesso,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

PREMESSA E OGGETTO DEL PROTOCOLLO D’INTESA

La premessa costituisce parte integrante del presente protocollo d’intesa.

Al fine di consentire lo sviluppo delle attività previste dallo Statuto del Consorzio, le Parti stabiliscono che, ai sensi dell’art. 13, co. 2, della L. R. 39/2009, il contributo ordinario annuale posto carico del CNR viene conferito mediante la messa disposizione di proprio personale secondo le modalità ed i termini riportati nel presente protocollo d’intesa.

Le Parti, al termine dell’annualità dovranno predisporre apposito rendiconto dell’apporto del personale assegnato alle attività di specifico interesse del Consorzio ai fini della verifica del predetto contributo.

ART. 2

ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI PERSONALE CNR

Il CNR si impegna ad assegnare temporaneamente, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dall'art. 23 bis, co. 7, del D. Lgs. n. 165/2001 e dall'art. 23 del Regolamento del personale, fino ad un massimo di 16 (sedici) unità di personale, di cui n. 14 (quattordici) con profilo di tecnologo/ricercatore e n. 2 con profilo di collaboratore tecnico, afferenti all'Istituto di Biometeorologia (di seguito denominato IBIMET) con sede a Firenze, in Via Caproni 8, garantendo loro pari condizioni con il personale in servizio presso il CNR, con particolare riferimento alle opportunità di sviluppo professionale entro i limiti temporali previsti dal presente protocollo d'intesa.

Il CNR continuerà ad assolvere, relativamente al personale assegnato, agli obblighi previdenziali e assicurativi, compresi quelli relativi alla copertura della responsabilità civile verso terzi, e continuerà a farsi carico degli oneri derivanti da eventuali controversie che a qualunque titolo dovessero sorgere in ordine al rapporto di lavoro del personale assegnato.

In fase di prima attuazione del presente protocollo d'intesa, il CNR conferisce al Consorzio LaMMA a titolo di contributo ordinario annuale le unità di personale riportate analiticamente nell'Allegato 1 (n. 14 unità con profilo di tecnologo/ricercatore) di cui si evidenzia anche l'ammontare dell'apporto in termini di contributo ordinario.

L'assegnazione del personale ha la durata di un anno ed è prorogabile di anno in anno, per la tutta la durata del presente protocollo d'intesa, su proposta del Direttore dell'IBIMET e previo assenso dell'interessato.

L'assegnazione potrà cessare prima della scadenza del termine annuale in caso di sopravvenute esigenze organizzativo – funzionali dell'IBIMET ovvero in caso di revoca dell'assenso da parte del personale interessato.

Il personale assegnato svolgerà le attività indicate nel Piano di Attività del Consorzio sotto il coordinamento dell'Amministratore Unico del Consorzio.

Per tutta la durata dell'assegnazione, il Consorzio provvederà a trasmettere all'IBIMET il riepilogo mensile delle presenze del personale assegnato, secondo quanto in vigore contrattualmente.

ART. 3

ONERI RELATIVI ALLE RISORSE UMANE

Le Parti stabiliscono che il trattamento economico fondamentale ed accessorio ai sensi del vigente CCNL, spettante al personale assegnato, è a carico del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il Consorzio potrà conferire al personale assegnato ed a proprio carico, eventuali compensi ed indennità relativi al trattamento economico accessorio specifico del Consorzio

LAMMA, corrispondendo gli emolumenti accessori connessi alla specifica prestazione lavorativa svolta, secondo le regole e modalità fissate dal proprio contratto integrativo. Il Consorzio LAMMA, per la durata dell'assegnazione, si impegna ad erogare alle unità di personale assegnate dal CNR i buoni pasto secondo la normativa contrattuale vigente.

ART. 4

RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA

Il personale assegnato è tenuto a presentare al Direttore dell'IBIMET, al termine di ciascun anno di assegnazione, una relazione sullo stato di avanzamento delle ricerche di cui al Piano di Attività del Consorzio con riferimento a quelle di particolare interesse per il CNR.

Le Parti hanno facoltà di pubblicare le conoscenze ed i risultati ottenuti dallo svolgimento del programma di ricerca di cui al presente protocollo d'intesa, citando in qualsiasi atto la compartecipazione CNR "Istituto IBIMET" – Consorzio LaMMA.

La proprietà dei risultati scientifici delle attività di ricerca svolta in collaborazione appartiene congiuntamente al CNR e al Consorzio LaMMA, salva diversa pattuizione per specifiche iniziative dirette all'utilizzazione economica dei risultati medesimi e salvi i diritti morali e patrimoniali dei ricercatori che hanno svolto le attività di ricerca.

ART. 5

ASSENZE PER MALATTIA O INFORTUNIO SUL LAVORO

L'IBIMET è il referente diretto per le comunicazioni sullo stato di malattia, infortunio sul lavoro e controllo fiscale. Conseguentemente, nel caso di assenza per malattia ed infortunio sul lavoro delle unità di personale assegnate al Consorzio, l'IBIMET è tenuto agli adempimenti conseguenti secondo la normativa in vigore.

ART. 6

PRESTAZIONI LAVORATIVE IN MISSIONE

Per tutta la durata dell'assegnazione, il Consorzio LaMMA può autorizzare lo svolgimento di prestazioni lavorative in missione secondo i regolamenti e la disciplina dalla stessa disposti.

ART. 7

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Titolare del trattamento dei dati delle unità di personale assegnato al Consorzio è per IBIMET il Direttore dell'Istituto che autorizza al trattamento dei dati necessari, anche attraverso mezzi meccanici o elettronici, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. Resta inteso che le unità di personale CNR possono esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del d.lgs. citato nei confronti del Consorzio LaMMA.

ART. 8
DURATA DEL PROTOCOLLO D'INTESA

Il presente protocollo d'intesa ha la durata di 5 anni e decorrerà dal giorno successivo della firma. La durata è, comunque, correlata alla realizzazione compiuta dei programmi/progetti di ricerca comuni e, quindi, oggetto di possibile proroga che sarà disposta con atto a firma congiunta CNR / Consorzio LaMMA.

Tre mesi prima della scadenza, le Parti esamineranno la possibilità di rinnovare il presente protocollo d'intesa.

Qualora nel corso del periodo di vigenza del protocollo d'intesa venissero a modificarsi i presupposti per i quali l'accordo è stato adottato o si ritenesse opportuno rivedere i termini del protocollo, le Parti procederanno di comune intesa.

A richiesta del CNR, la durata del protocollo d'intesa potrà essere suscettibile di riduzione in correlazione a quanto eventualmente stabilito dai competenti organi del CNR medesimo in materia di revisione e riprogrammazione annuale delle proprie attività.

ART. 9
CLAUSOLA FINALE

Per quanto non disciplinato dal presente Protocollo, si rinvia a quanto disposto dalla Convenzione e dallo Statuto del Consorzio nonché alle disposizioni normative vigenti in materia.

ART. 10
REGISTRAZIONE

Il presente protocollo d'intesa viene redatto in triplice originale, su carta libera, e la registrazione avverrà in caso d'uso, a cura e spese della parte interessata.

Luogo e data _____

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Il Presidente

**Laboratorio di monitoraggio e modellistica
ambientale per lo sviluppo sostenibile**
LaMMA
L'Amministratore Unico

Alil. 1

Apporto del personale assegnato alle attività di specifico interesse del Consorzio per l'anno 2013						
Nominativo	% di apporto	Ore dedicate	Costo orario	Totale a carico LAMMA	maggiorazione 10% art. 6 co. 3 Conv RT-CNR	Totale
Brandini Carlo	80	1182	€ 32,79	€ 38.743,38	€ 3.874,34	€ 42.617,72
Calastrini Francesca	70	1034	€ 32,79	€ 33.900,46	€ 3.390,05	€ 37.290,51
Fibbi Luca	70	1034	€ 32,79	€ 33.900,46	€ 3.390,05	€ 37.290,51
Gozzini Bernardo (dal 01.01 al 15.06.2013)	100	677	€ 45,31	€ 30.672,98	€ 3.067,30	€ 33.740,28
Grifoni Daniele	80	1182	€ 32,79	€ 38.743,38	€ 3.874,34	€ 42.617,72
Mazza Alessandro	10	148	€ 32,79	€ 4.842,92	€ 484,29	€ 5.327,22
Melani Samantha	80	1182	€ 32,79	€ 38.743,38	€ 3.874,34	€ 42.617,72
Messeri Gianni	80	1182	€ 32,79	€ 38.743,38	€ 3.874,34	€ 42.617,72
Ortolani Alberto	80	1182	€ 41,60	€ 49.155,72	€ 4.915,57	€ 54.071,29
Pasi Francesco	90	1329	€ 32,79	€ 43.586,31	€ 4.358,63	€ 47.944,94
Pieri Maurizio	10	148	€ 32,79	€ 4.842,92	€ 484,29	€ 5.327,22
Rossi Matteo	75	1106	€ 32,79	€ 36.249,28	€ 3.624,93	€ 39.874,21
Tei Claudio	80	1182	€ 32,79	€ 38.743,38	€ 3.874,34	€ 42.617,72
Zanchi Bernardo	78	1152	€ 32,79	€ 37.774,80	€ 3.777,48	€ 41.552,28
				€ 468.642,78	€ 46.864,28	€ 515.507,05
				Contributo Ordinario CNR 2013		€ 515.500,00